



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

composta dai Magistrati

Dott. Tommaso Salamone	Presidente
Dott. Massimo Balestieri	Consigliere
Dott. Francesco Antonio Musolino	Consigliere
Dott.ssa Stefania Anna Dorigo	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del **.....**

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, avente a oggetto “*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*”;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

VISTO l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, avente a oggetto “*Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, in materia di Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, convertito con la legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione n. 16/AUT/2012/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, depositata il 20 dicembre 2012, concernente le Linee guida del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'ex art. 243-*quater* del T.U.E.L. come introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. r) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTE, le successive deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 1/SEZAUT/2013, n. 11/SEZAUT/2013, n. 14/SEZAUT/2013 e n. 22/SEZAUT/2013, n. 4/2015/INPR, n. 32/2015/INPR, n. 13/SEZAUT/2016/QMIG e n. 36/SEZAUT/2016/QMIG;

CONSIDERATO che il **Comune di REGGIO CALABRIA**, con deliberazione della Commissione straordinaria dell'8 febbraio 2013, n. 17, ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-*bis* del T.U.E.L.;

CONSIDERATO che l'Ente, con deliberazione della Commissione straordinaria del 15 luglio 2013, n. 142, si è avvalso della facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio concessa dall'art. 1, c. 15, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, recante "*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*";

CONSIDERATO che con deliberazione n. 11/2014 la Sezione ha deliberato di non approvare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Reggio Calabria;

CONSIDERATO che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione ex art. 243-*quater*, comma 5, del T.U.E.L., hanno accolto il ricorso del Comune di Reggio Calabria avverso la citata deliberazione n. 11/2014 (sentenza n. 26/2014/EL);

VISTA la deliberazione n. 89/2015 della Sezione, con cui è stato sottoposto a monitoraggio il Piano di riequilibrio del Comune ai sensi dell'art. 243-*quater*, c. 3, del T.U.E.L.;

CONSIDERATO che l'Ente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 29 marzo 2016, ha inteso avvalersi della facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario prevista dall'art. 1, c. 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016),

come modificato dall'art. 15, c. 1, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale del 29 giugno 2016, n. 42 con cui il Comune di Reggio Calabria ha approvato la rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 1, c. 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la deliberazione della Sezione n. 69/2016, depositata l'8 settembre 2016, con cui sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni istruttorie;

VISTA la nota del 28 ottobre 2016, prot. n.16845, con cui l'Ente ha dato riscontro alla suddetta delibera;

CONSIDERATO che con deliberazione della Sezione n. 120/2016 la Sezione ha deliberato di non approvare la predetta rimodulazione del piano, ritenendo che la delibera comunale fosse fondata su una erronea interpretazione della normativa *pro tempore* vigente, che consentiva modifiche al piano di riequilibrio pluriennale – ammettendo il ripiano trentennale del debito - relativamente al solo maggior disavanzo risultante dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 16, del D.lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO che avverso la deliberazione n. 120/2016 della Sezione Calabria il Comune di Reggio Calabria proponeva ricorso alle Sezioni Riunite in speciale composizione in data 21 gennaio 2017;

CONSIDERATO che con pronuncia n. 13/2017 le Sezioni Riunite in speciale composizione respingevano il suddetto ricorso, confermando la decisione della Sezione Calabria;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 29 maggio 2017 con cui il Comune di Reggio Calabria ha approvato la rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 1, c. 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quale novellato dall'art. 1, c. 434 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTA l'ordinanza n. 5/2017 con cui il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Stefania Anna Dorigo;

FATTO

Il Comune di Reggio Calabria, con deliberazione della Commissione straordinaria dell'8 febbraio 2013, n. 17, ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-bis del T.U.E.L. e, con deliberazione della Commissione straordinaria del 15 luglio 2013, n. 142, si è avvalso della facoltà di rimodulazione del Piano concessa dall'art. 1, c. 15, del D.L. 35/2013, avendo richiesto e ottenuto la concessione di un'anticipazione di liquidità *“per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità”* ex art. 1, c. 13 del medesimo decreto, per l'importo complessivo di € 187.502.933,42.

Questa Sezione, con deliberazione n. 11/2014, ha deciso di non approvare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (come rimodulato).

Detta pronuncia è stata oggetto di impugnativa da parte del Comune dinnanzi alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione ex art. 243-*quater*, c. 5, del T.U.E.L., che con la sentenza n. 267/2014/EL hanno accolto il ricorso presentato.

Successivamente, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, c. 7 del D.Lgs. 118/2011, con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 10 luglio 2015, l'Ente ha rideterminato il disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, nell'importo di € 230.584.675,54 e, con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 3 settembre 2015, ha accertato la quota di maggior disavanzo riveniente dal c.d. riaccertamento straordinario nell'importo di € 143.338.307,45, scaturente dalla differenza algebrica tra la voce *“Totale parte disponibile”* di cui al prospetto *“Allegato 5/2”* al D.Lgs. 118/2011 (*“Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui”*), pari a - € 230.584.675,54, e la voce *“Risultato di amministrazione al 31/12/2014 determinato nel Rendiconto 2014”*, pari a - € 87.246.368,09.

Con la medesima deliberazione, l'Ente ha stabilito di ripianare detto maggiore disavanzo in 30 rate costanti entro il 2045 (quota annua pari € 4.777.943,58), a partire dall'esercizio finanziario 2015.

Questa Sezione, con la deliberazione n. 89 del 4 dicembre 2015, adottata in seduta pubblica, ha sottoposto a monitoraggio semestrale, sino all'esercizio 2014, il Piano di riequilibrio del Comune ai sensi dell'art. 243-*quater*, c. 3, del T.U.E.L., impartendo raccomandazioni.

Il Comune, con nota pervenuta in data 18 luglio 2016 (prot. Corte conti, n. 2279 di pari data), trasmetteva alla Sezione la deliberazione del Consiglio comunale del 29 giugno 2016, n. 42, con la quale veniva approvata la rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 1, c. 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 15, c. 1, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

La rimodulazione sottoposta alla Sezione aveva ad oggetto il ripiano nel termine trentennale, secondo le modalità del D.M. 2 aprile 2015, della quota di disavanzo concernente il "*Risultato di amministrazione al 31/12/2014 determinato nel Rendiconto 2014*", pari a - € 87.246.368,09, originariamente inclusa nel piano di riequilibrio che – come è noto – ha una durata massima decennale.

Poiché il Comune di Reggio Calabria aveva altresì ottenuto linee di liquidità ai sensi dell'art. 243 ter e dell'art. 243 quinquies del T.U.E.L. (si trattava, rispettivamente, di un importo pari a € 45.682.648,16 da ripianare in 10 anni e di un importo di € 20.000.000 da ripianare in 5 anni) disponeva di procedere al rimborso trentennale pure di tali anticipazioni di liquidità.

La Sezione procedeva all'esame della rimodulazione, formulando le necessarie osservazioni istruttorie (cfr. delibera n. 69/2016). Con la delibera n. 120/2016 la Sezione – riservandosi di valutare in un secondo tempo la veridicità, attendibilità e congruità dei dati contabili esposti dal Comune, ferma restando in particolare la successiva necessaria verifica delle modalità con cui era stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui - rigettava la menzionata modifica del piano, adeguandosi al principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie, secondo cui "*l' intervento normativo attuato con l'introduzione dei commi 714 e 715 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 riconosce la facoltà di riformulare o rimodulare il piano già approvato o presentato solo per consentire il ripiano del disavanzo scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 3 del decreto n. 118/2011 e dal decreto ministeriale 2/4/2015 ma lascia impregiudicati i vincoli normativi e gli impegni già assunti da ciascun ente al momento dell'approvazione del piano*" (deliberazione n. 13/SEZAUT/2016/QMIG).

L'interpretazione offerta dalla delibera 13/2016 della Sezione delle Autonomie è stata confermata dalle SS.RR. in speciale composizione, nel respingere il ricorso presentato dal Comune di Reggio Calabria avverso la delibera della Sezione n. 120/2016. In tale circostanza le Sezioni Riunite, dopo aver chiarito che il concetto di "maggior disavanzo" si riferisce al

solo saldo contabile negativo risultante dalla operazione di riaccertamento straordinario dei residui – che, nel caso di Reggio Calabria, ha originato un disavanzo di € 143.338.307,45 – hanno specificato come *“dal contestuale richiamo letterale operato dal comma 714, sia al rispetto della durata massima decennale del piano di riequilibrio che alla facoltà di rimodulazione o riformulazione in coerenza con l’arco temporale di trenta anni previsto per il “maggior disavanzo”, possa agevolmente desumersi che la soluzione offerta dal legislatore appare chiaramente rivolta a coordinare le due discipline ed a consentire, attraverso le operazioni di riformulazione o rimodulazione del piano di riequilibrio, di inserire, per l’intero periodo di durata del piano, anche il recupero di ciascuna delle quote annuali afferenti il “maggior disavanzo” che, poi, l’Ente dovrà continuare a ripianare anche oltre il termine del percorso di riequilibrio, sino alla scadenza dei trenta anni”* (SS.RR. in speciale composizione n. 13/2017).

Ciò posto, avvalendosi della riscrittura – in vigore dal 1.1.2017 - dell’art. 1, c. 714, L. 208/2015 a cura dell’art. 1, c. 434 della L. 232/2016 (c.d. legge di stabilità 2017), con delibera del Consiglio Comunale del 29 maggio 2017, n. 23 (trasmessa alla Sezione di Controllo con nota acquisita al prot. n. 0004088 del 1/06/2017) il Comune di Reggio Calabria ha presentato una nuova rimodulazione del proprio piano di riequilibrio.

In particolare, fermo restando l’ammortamento trentennale del c.d. maggior disavanzo determinato dal riaccertamento straordinario dei residui – pari, al 31.12.2016, in virtù del costante ripiano di rate annuali di € 4.777.943,58 ciascuna, alla somma di € 138.560.363,87 rispetto a € 143.338.307,45 iniziali – il Comune ha deliberato di:

- 1) Ripianare la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui ex art. 243 bis, comma 8, lett. E) T.U.E.L. nel termine non più decennale previsto dal piano ma trentennale, come previsto dalla facoltà di cui all’art. 1, c. 714 L. 208/2015 in vigore dall’1.1.2017. Più in dettaglio, tale quota di disavanzo (pari a € 87.246.368,09 al 31.12.2014 che, in virtù delle quote già ripianate, ammontava a € 65.062.759,89 al 31.12.2016) verrebbe rimborsata non più attraverso quote decennali di € 11.091.804,10 ciascuna, ma in rate trentennali di € 2.502.413,84 ciascuna, “alleggerendo” lo sforzo finanziario dell’Ente di € 7.280.357,42 annuali a partire dall’esercizio 2017;
- 2) Rimodulare nell’arco di trenta annualità le restituzioni collegate alle anticipazioni di liquidità fruite ai sensi dell’art 243 ter e 243 quinquies del T.U.E.L.; a tal fine, il Comune ha presentato alcuni prospetti illustrativi delle modalità attraverso cui

avverrà la restituzione delle somme ottenute (per la quota interessi e capitale) a gravare sul bilancio dell'Ente a partire dal 2016 e fino al termine di durata del piano (anno 2022).

DIRITTO

1. La Sezione è chiamata a valutare la delibera di rimodulazione deliberata dal Comune di Reggio Calabria in data 29 maggio u.s., tenuto conto del principio stabilito ai sensi dell'art. 6, c. 4, del D.L. 174/2012 dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 13/SEZAUT/2016/QMIG, secondo cui *“la proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano già approvato o di quello adottato, corredata del parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria deve essere presentata, rispettivamente, alla pertinente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (nel caso di piano già approvato) o alla competente Commissione ministeriale (nell'ipotesi di piano solo adottato)”*.

2. Preliminarmente si osserva che la rimodulazione da ultimo deliberata dall'Ente ai sensi dell'art. 1, c. 714, L. 208/2015, articolata nei termini *supra* descritti, nella sostanza non si discosta dalla quella già presentata dall'Ente in data 18 luglio 2016, non approvata dalla Sezione (cfr. deliberazione Sezione Calabria n. 120/2016 nonché, per l'acquisizione dei documenti istruttori, deliberazione Sezione Calabria n. 69/2016 e nota di riscontro del Comune di Reggio Calabria prot. n. 168456 del 28/10/2016, acquisita al protocollo della Sezione n. 0003791-28/10/2016).

In quella occasione, però, la Sezione si era pronunciata nella vigenza di un quadro normativo superato dal legislatore del 2017.

Come ricordato, l'art. 1, c. 714 della L. 208/2015 prevedeva infatti che gli enti locali che si trovavano in determinate condizioni (presentazione o approvazione del piano di riequilibrio pluriennale nel corso degli anni dal 2013 al 2015) potevano *“ripiantare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015”*. I medesimi Enti *“ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”* potevano *“rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui*

all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 13/SEZAUT/2016/QMIG, il comma 714 interveniva sul tema del coordinamento tra gli originari contenuti del piano di riequilibrio e gli eventuali effetti peggiorativi derivanti dall'adozione degli adempimenti previsti *ex lege* per il passaggio al sistema di contabilità armonizzata ed andava a colmare un vuoto normativo al quale, nelle more dell'intervento legislativo, la Sezione delle autonomie aveva già cercato di ovviare in via interpretativa, con le deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015/INPR e n. 32/SEZAUT/2015/INPR sottolineando la necessità dell'adeguamento dei piani di riequilibrio già approvati ed in corso di gestione ai nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Le Sezioni Riunite in speciale composizione hanno inoltre ulteriormente precisato che *"dal contestuale richiamo letterale operato dal comma 714, sia al rispetto della durata massima decennale del piano di riequilibrio che alla facoltà di rimodulazione o riformulazione in coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto per il "maggior disavanzo", poteva desumersi che la soluzione offerta dal legislatore appariva rivolta a coordinare le due discipline ed a consentire, attraverso le operazioni di riformulazione o rimodulazione del piano di riequilibrio, di inserire, per l'intero periodo di durata del piano, anche il recupero di ciascuna delle quote annuali afferenti il "maggior disavanzo" che, poi, l'Ente dovrà continuare a ripianare anche oltre il termine del percorso di riequilibrio, sino alla scadenza dei trenta anni"* (cfr. pronuncia n. 13/2017).

Ciò posto, il testo dell'art. 1, c. 714 della L. 208/2015, quale appena analizzato, risulta radicalmente riscritto dall'intervento della legge di stabilità 2017 (art. 1, c. 434 della L. 232/2016, in vigore dal 1.1.2017). La disposizione attualmente vigente prevede che: *"Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1° gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del*

17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione. A decorrere dalla data di rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti di cui ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011”.

Il nuovo testo normativo, in virtù del principio per cui *tempus regit actum*, è quello a cui occorre fare riferimento nell'analizzare l'ammissibilità della rimodulazione deliberata dal Comune. La Sezione, quindi, procederà a verificare se ed in quale misura ricorrano i presupposti per la rimodulazione del piano del Comune di Reggio Calabria alla luce del testo dell'art. 1 c. 714, L. 208/2015 quale recentemente novellato.

3. Ciò premesso, al fine di compiere in modo completo la propria analisi, finalizzata a valutare la attendibilità e conformità a legge del piano rimodulato, la Sezione ha necessità di acquisire alcuni documenti e chiarimenti.

Sotto il profilo documentale, si richiede in primo luogo che il Comune di Reggio Calabria trasmetta il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, che risulta mancante. Come è noto, tale parere fa parte degli adempimenti procedurali propedeutici all'esame del piano rimodulato (cfr., in particolare, Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 13/SEZAUT/2016/QMIG).

Altri documenti e chiarimenti dovranno essere trasmessi in ordine ai seguenti profili.

Ripiano della quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui ex art. 243 bis, comma 8, lett. E) T.U.E.L. nel termine non più decennale previsto dal piano ma trentennale, come previsto dalla facoltà di cui all'art. 1, c. 714 L. 208/2015 in vigore dall'1.1.2017.

Come già ricordato, il Comune di Reggio Calabria intende ripianare la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui ex art. 243 bis, comma 8, lett. E) T.U.E.L.

nel termine non più decennale previsto dal piano ma trentennale, come previsto dalla facoltà di cui all'art. 1, c. 714 L. 208/2015 in vigore dall'1.1.2017. Più in dettaglio, tale quota di disavanzo (pari a € 87.246.368,09 al 31.12.2014 che, in virtù delle quote già ripianate, ammontava a € 65.062.759,89 al 31.12.2016) verrebbe rimborsata non più attraverso quote decennali di € 11.091.804,10 ciascuna, ma in rate trentennali di € 2.502.413,84 ciascuna, "alleggerendo" lo sforzo finanziario dell'Ente di € 7.280.357,42 annuali a partire dall'esercizio 2017.

Parallelamente, l'Ente continua a ripianare il maggior disavanzo risultante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3 D.Lgs. 118/2011 - pari a € 143.338.307,45 iniziali, divenuto, in virtù del costante ripiano di rate annuali di € 4.777.943,58 ciascuna, pari a € 138.560.363,87 al 31.12.2016 – secondo ammortamenti a cadenza annuale per un periodo complessivo di trenta anni (esercizi 2015-2045).

Ciò considerato, occorre fornire chiarimenti sui seguenti aspetti:

a) Avanzo di amministrazione

Al fine di una valutazione sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione all'1/1/2015 è necessario trasmettere gli elenchi formati in sede di riaccertamento straordinario, in formato analitico, dei residui attivi e passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate e gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili.

b) Trattamento contabile anticipazioni di liquidità.

In base ai dati in possesso della Sezione risultano iscritti al titolo Terzo della spesa del rendiconto 2014 residui passivi di ammontare complessivo pari ad € 246.979.844,73.

È noto che il Comune di Reggio Calabria è stato destinatario, a partire dall'anno 2013, di diverse anticipazioni di liquidità, fra cui, in particolare, € 187.502.933,42 ricevuti ai sensi del D.L. 35/2013 accertati, riscossi in conto competenza e impegnati nell'anno 2013; oltre a ciò, sono state erogate all'Ente anticipazioni di liquidità ai sensi degli articoli 243-ter T.U.E.L. per un importo di € 45.682.648,16 e ai sensi dell'art. 243-*quinques* T.U.E.L. per un importo di € 20.000.000.

Si chiede quindi di riferire sui residui passivi iscritti e relativi alle anticipazioni concesse e rimosse. In particolare si chiede di specificare, indicandone i valori, come le

citare poste siano state trattate contabilmente in sede di riaccertamento straordinario.

Al fine di consentire alla Sezione di compiere in modo completo le verifiche contabili del caso, si chiede poi di trasmettere (in formato pdf) il rendiconto dell'anno 2016 e il bilancio di previsione 2017-2019, ciascuno in forma analitica e corredato dal parere dell'Organo di revisione.

Rimodulazione nell'arco di trenta annualità le restituzioni collegate alle anticipazioni di liquidità fruite ex art. 243 ter T.U.E.L. e ex art. 243 quinquies T.U.E.L.

Come già accennato, il Comune di Reggio Calabria è stato destinatario anche delle anticipazioni di liquidità erogate ai sensi degli articoli 243-ter (*“Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”*) e 243-quinquies (*“anticipazione di cassa da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili”*) del T.U.E.L. per un importo, rispettivamente, di € 45.682.648,16 da restituire in 10 rate (a partire dal 1° anno successivo all'erogazione del saldo, avvenuto a luglio 2014) e di € 20.000.000,00 da restituire in 5 rate.

Dai documenti in possesso della Sezione (cfr. allegati alla nota trasmessa dal Comune a seguito delle richieste di cui alla delibera della Sezione n. 69/2016, prot. del Comune di Reggio Calabria n. 168456 del 28/10/2016 acquisita al prot. della Sezione n. 0003791-28/10/2016) risulterebbe che il Comune di Reggio Calabria abbia già ottenuto, da parte del Ministero dell'Interno, piani di ammortamento trentennali delle suddette linee di liquidità.

In particolare:

- Per quanto riguarda la linea percepita ex art. 243 ter T.U.E.L., a luglio 2014 risulterebbe da rimborsare una somma di € 41.114.383,34; il piano di ammortamento redatto dal Ministero dell'Interno prevede la possibilità di rimborsare tale somma in 60 rate semestrali da € 685.239,72 ciascuna nel periodo 2016-2045 (cfr. nota Ministero dell'Interno n. 0059420 dell'8.4.2016);
- Per quanto riguarda la linea percepita ex art. 243 quinquies T.U.E.L., sarebbero state rimborsate due rate, nelle annualità 2014 e 2015, per un totale di € 8.000.000; i restanti € 12.000.000 verrebbero restituiti in 30 rate da € 400.000 ciascuna nel periodo 2016-2045 (cfr. nota Ministero dell'Interno n. 0059222 del 7.4.2016).

I prospetti elaborati non prevedono il decorrere, nella restituzione di entrambe le linee, di interessi passivi.

Ora, l'analisi dei documenti trasmessi dal Comune di Reggio Calabria nell'illustrare la rimodulazione del piano di riequilibrio da ultimo deliberata fa emergere, quanto al rimborso delle citate anticipazioni di liquidità, la necessità delle seguenti delucidazioni:

- a) si chiede di chiarire se le linee suddette producano interessi passivi e, in caso di risposta positiva, come gli stessi incidano sul piano; inoltre, si chiede di dettagliare come la rimodulazione possa incidere sul "piano" già a partire dall'esercizio 2016 (cfr., in particolare, tabella a pag. 10 del documento trasmesso, allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 29 maggio 2017), quando essa – fermi i contenuti della deliberazione Sezione Calabria n. 120/2016, come confermata dalle SS.RR. n. 13/2017 – potrebbe operare solo a partire dall'esercizio 2017;
- b) dalle evidenze di questa Sezione risulta che € 45.682.648,16 percepiti ai sensi dell'art. 243-ter del Tuel, sono stati accertati, riscossi in conto competenza e impegnati per € 31.420.662,04 nel 2013 e per € 14.261.986,12 nel 2014; € 20.000.000,00 percepiti ai sensi dell'art. 243-quinquies del Tuel sono stati accertati, riscossi in conto competenza e impegnati nell'esercizio 2014. In merito a ciascuno di questi finanziamenti, si chiede di relazionare sulle somme a tutt'oggi rimborsate, ai pagamenti effettuati con tali importi e a quelli che, eventualmente, residuino ancora da pagare.

A tal fine, si chiede di trasmettere i prospetti di certificazione con il dettaglio dei pagamenti effettuati con le varie *tranches* delle anticipazioni ottenute.

Infine, come noto, la Corte dei Conti deve essere in grado verificare il raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso nonché di valutare se l'Ente locale stia raggiungendo una situazione di progressivo riequilibrio (art. 243 quater, c. 6, T.U.E.L.).

Al fine di consentire lo svolgimento di tali controlli, il Comune di Reggio Calabria dovrà trasmettere alla Sezione copia del piano così come rimodulato e coordinato, rispetto alla sua versione primigenia di cui al febbraio 2013, con gli eventi successivamente intercorsi.

Dovrà anche essere chiarito – stante la sinteticità dei documenti finora trasmessi – come il Comune intende reimpiegare le risorse ottenute dalla rimodulazione e come esse impattino su

eventuali altri aspetti del piano o su altre scelte gestionali che, pur *a latere* del piano, influenzano il graduale riequilibrio finanziario.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,

DELIBERA

che il Sindaco del Comune di Reggio Calabria e l'Organo di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie prerogative e funzioni, forniscano, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla ricezione tramite posta elettronica certificata (PEC) della presente deliberazione, le integrazioni istruttorie di cui in premessa.

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione sia comunicata tramite posta elettronica certificata (PEC):

- al Sindaco del Comune di Reggio Calabria (RC);
- all'Organo di revisione del Comune di Reggio Calabria (RC).

Così deliberato in Catanzaro nella camera di consiglio del 21 giugno 2017

Il Magistrato relatore

f.to Dott.ssa Stefania Anna Dorigo

Il Presidente

f.to Dott. Tommaso Salamone

Depositata in segreteria il giorno 22 giugno 2017

Il Direttore di Segreteria

f.to Dott.ssa Elena Russo